



COMUNE DI BROGLIANO

Provincia di Vicenza

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2013
(Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.07.2019)

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 -	Oggetto	pag. 6
Art. 2 -	Competenze	pag. 6
Art. 3 -	Responsabilità'	pag. 7
Art. 4 -	Servizi gratuiti ed a pagamento	pag. 7
Art. 5 -	Atti a disposizione del pubblico	pag. 8

Capo II – Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Art. 6 -	Depositi, periodo di osservazione ed obitori	pag. 9
----------	--	--------

Capo III – Feretri

Art. 7 -	Deposizione della salma nel feretro e facoltà di disporre e funerale	pag. 10
Art. 8 -	Verifica e chiusura feretri	pag. 10
Art. 9 -	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 11
Art. 10-	Fornitura gratuita di feretri	pag. 12
Art. 11-	Piastrina di riconoscimento	pag. 12

Capo IV – Trasporti funebri

Art. 12-	Modalità del trasporto e percorso	pag. 13
Art. 13-	Trasporti funebri	pag. 13
Art. 14-	Orari dei trasporti	pag. 14
Art. 15-	Norme generali per i trasporti	pag. 14
Art. 16-	Riti religiosi	pag. 15
Art. 17-	Trasferimento di salme senza funerale	pag. 15
Art. 18-	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	pag. 16
Art. 19-	Trasporto per seppellimento o cremazione	pag. 16
Art. 20-	Trasporti funebri tra Stati	pag. 16
Art. 21-	Trasporto di ceneri e resti	pag. 17
Art. 22-	Rimessa delle autofunebri	pag. 17
Art. 23-	Norme di riferimento	pag. 17

TITOLO II - Cimiteri

Capo I Cimiteri

Art. 24-	Elenco dei cimiteri	pag. 18
Art. 25-	Disposizioni generali – vigilanza	pag. 18
Art. 26-	Reparti speciali nel cimitero	pag. 18
Art. 27-	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag. 19
Art. 28-	Compiti del necroforo	pag. 20

Capo II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 29-	Disposizioni generali	pag. 22
Art. 30-	Piano regolatore cimiteriale	pag. 22
Art. 31-	Cippi ed ornamenti delle sepolture	pag. 23

Capo III – Inumazione e tumulazione

Art. 32-	Inumazione	pag. 25
Art. 33-	Tumulazione	pag. 26
Art. 34-	Deposito provvisorio	pag. 26

Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 35-	Esumazioni ordinarie	pag. 27
Art. 36-	Esumazioni straordinarie	pag. 27
Art. 37-	Estumulazioni ordinarie e straordinarie	pag. 28
Art. 38-	Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	pag. 28
Art. 39-	Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento	pag. 29
Art. 40-	Raccolta delle ossa	pag. 29
Art. 41-	Rifiuti cimiteriali ed oggetti da recuperare	pag. 29
Art. 42-	Disponibilità di materiali	pag. 30

Capo V – Cremazione

Art. 43-	Crematorio	pag. 31
Art. 44-	Registro della cremazione	pag. 31
Art. 45-	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 32
Art. 46-	Cremazione dei resti mortali	pag. 33
Art. 47-	Urne cinerarie	pag. 33
Art. 48	Affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione	pag. 33
Art. 49	Consegna delle urne cinerarie	pag. 34
Art. 50	Dispersione delle ceneri	pag. 35

Capo VI – Polizia dei cimiteri

Art. 51-	Orario	pag. 36
Art. 52-	Disciplina dell'ingresso	pag. 36
Art. 53-	Divieti	pag. 37
Art. 54-	Riti funebri	pag. 37
Art. 55-	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	pag. 38
Art. 56-	Fiori e piante ornamentali	pag. 38
Art. 57-	Rimozione dei materiali ornamentali	pag. 38

TITOLO III – Concessioni

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 58-	Sepolture private	pag. 40
Art. 59-	Durata delle concessioni	pag. 41
Art. 60-	Modalità di concessione	pag. 41
Art. 61-	Manufatti ed aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività	pag. 42
Art. 62-	Manutenzione	pag. 43
Art. 63-	Costruzione dell'opera - Termini	pag. 43
Art. 64-	Canone di concessione	pag. 43

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Art. 65-	Divisioni e subentri per i manufatti e le aree destinati alle sepolture per famiglie e collettività	pag. 44
Art. 66-	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore ai 90 anni o perpetua	pag. 45
Art. 67-	Rinuncia a concessione di aree libere	pag. 45
Art. 68-	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	pag. 46
Art. 69-	Rinuncia delle concessione di manufatti della durata di anni 90 o perpetua	pag. 46

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 70-	Revoca	pag. 47
Art. 71-	Decadenza	pag. 47
Art. 72-	Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag. 48
Art. 73-	Estinzione	pag. 48

TITOLO IV – Lavori privati nei cimiteri - Imprese di pompe funebri

Capo I – Imprese e lavori privati

Art. 74-	Accesso al cimitero	pag. 49
Art. 75-	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag. 49
Art. 76-	Responsabilità - deposito cauzionale	pag. 50
Art. 77-	Recinzione aree - materiali di scavo	pag. 50
Art. 78-	Introduzione e deposito di materiali	pag. 50
Art. 79-	Orario di lavoro	pag. 51
Art. 80-	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag. 51
Art. 81-	Vigilanza	pag. 51
Art. 82-	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag. 51

Capo II – Imprese di pompe funebri

Art. 83-	Funzioni - licenza	pag. 53
Art. 84-	Obblighi e divieti	pag. 53

TITOLO V – Disposizioni varie e finali

Capo I – Disposizioni varie

Art. 85-	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag. 54
Art. 86-	Mappa	pag. 54
Art. 87-	Annotazioni in mappa	pag. 54
Art. 88-	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 55

Capo II – Norme transitorie e di carattere generale - Disposizioni finali

Art. 89-	Efficacia delle disposizioni del regolamento	pag. 56
Art. 90-	Cautele	pag. 56
Art. 91-	Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	pag. 56
Art. 92-	Concessioni pregresse	pag. 57
Art. 93-	Sepolture private e tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	pag. 57
Art. 94-	Servizio di illuminazione votiva	pag. 57
Art. 95	Tariffe	pag. 58
Art. 96	Furti e danneggiamenti	pag. 58
Art. 97	Sanzioni	pag. 58
Art. 98	Rinvio	pag. 58
Art. 99	Abrogazioni	pag. 58

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 **Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed alle norme regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 **Competenze**

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
2. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica, l'Ufficiale dello Stato Civile ed il Responsabile dell'Ufficio Commercio, per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato dal successivo articolo 91.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati in proprio attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ULSS.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Art. 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati nel regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, ed il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 13;
 - e) l'inumazione in campo comune o la cremazione, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - f) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie per le quali non è richiesto da parte dei familiari il recupero dei resti;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) l'inumazione nel campo indecomposti, in caso di mancata mineralizzazione delle salme esumate od estumulate;
 - j) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - k) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - l) l'iscrizione nel registro della cremazione.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
5. L'erogazione dei servizi gratuiti, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle suddette condizioni. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.
In caso di accertata carenza delle condizioni previste, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono resi noti al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Art. 6

Deposit, periodo di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali requisiti potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/90.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 18/2010.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'ULSS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 17.03.1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
9. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso; il predetto termine non deve essere osservato nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a gravi malattie infettive- diffusive e salvo quei casi nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
10. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente.

Capo III Feretri

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro e facoltà di disporre della salma e funerale

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto od in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ULSS o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive ed i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale, a norma del D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81.
5. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo espressa.
6. In difetto, o in caso di perplessità sui desideri del defunto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori, parenti in ordine di grado ed eredi istituiti.
7. Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni e trasferimenti.
8. Il coniuge legalmente separato e divorziato decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
3. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente art. 8.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali oggetti non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
9. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10
Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso
2. L'erogazione di tale servizio gratuito, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle suddette condizioni. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.
3. In caso di accertata carenza delle condizioni previste, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

Art. 11
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV Trasporti funebri

Art. 12 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con l'Ufficio di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'ULSS per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 13 Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art. 24 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.
2. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto con autofunebre che consenta la visione del feretro, il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;
 - b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
3. I trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 21 e segg. della L.R. n. 18/2010, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.

4. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
5. I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune, sono esercitati nelle forme previste dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 o con affidamento a terzi.

Art. 14 **Orari dei trasporti**

1. Il Sindaco, o suo delegato, con propria ordinanza, disciplina l'orario dei trasporti, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste.
2. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Sindaco, per eccezionali motivi.
3. La ditta incaricata deve dare comunicazione del trasporto funebre al Comune almeno 24 ore prima del funerale.
4. Al fine di garantire il corretto svolgimento del lavoro da parte del personale addetto, le salme dovranno arrivare nei cimiteri:
 - a) a distanza di almeno mezz'ora una dall'altra, qualora siano dirette ad uno stesso cimitero;
 - b) a distanza di almeno un'ora una dall'altra, qualora siano dirette a cimiteri diversi.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con l'Ufficio di Polizia Locale, per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 15 **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
2. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
5. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di decesso.

6. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
7. Chi riceve il feretro compila verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
8. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.
9. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 16 **Riti religiosi**

1. I ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo strettamente necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 17 **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito automezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990 e di cui agli artt. 21 e segg. della L.R. n. 18/2010; l'automezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo e simili il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego dell'automezzo di cui al primo comma.

Art. 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19

Trasporto per seppellimento o cremazione

1. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto, sia all'interno del Comune che da e per altri Comuni, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/2010.

Art. 20

Trasporti funebri tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10.02.1937, approvato e reso esecutivo in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e, per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'Autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo, di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'Autorità Consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto.
5. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'ULSS.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Se il trasporto è da o per Stato Estero, si applicano le norme di cui all'art. 20.
3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco con spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 47.

Art. 22

Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 24 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 23

Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente Capo IV, si osservano le disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e nella Legge Regionale 04.03.2010, n. 18.

TITOLO II **CIMITERI**

Capo I **Cimiteri**

Art. 24 **Elenco dei cimiteri**

Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.07.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri, costituiti sul territorio comunale, che devono avere le caratteristiche di cui all'art. 57 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

- a) Cimitero del Capoluogo – San Martino;
- b) Cimitero di Quargnenta – San Lorenzo

Art. 25 **Disposizioni generali – Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ULSS controlla, per i profili igienico sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26 **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta

Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme di persone precedentemente residenti nel Comune, che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito a ricovero presso casa di cura di altri Comuni;
 - d) le salme delle persone che, non più residenti, abbiano risieduto in questo Comune per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni o che vi siano nate;
 - e) le salme di coloro i quali non avendo parenti entro il secondo grado nel Comune ove è avvenuto il decesso, abbiano invece i propri ascendenti o discendenti residenti;
 - f) le salme di coloro che siano residenti nei Comuni confinanti;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 295/90, di cui almeno uno dei genitori sia in possesso di uno dei requisiti del presente articolo;
 - h) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - i) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado, sepolti in uno dei cimiteri del Comune.
2. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di

essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione di volontà, possono provvedere gli eredi.

Art. 28 **Compiti del necroforo**

1. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo, al quale, in particolare, compete:
 - a) eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni ecc.;
 - b) eseguire le tumulazioni in loculi o tombe di famiglia e provvedere alla chiusura degli stessi con opere in muratura;
 - c) durante le suddette operazioni, indossare i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli correttamente;
 - d) su richiesta dell'Ufficio Polizia Mortuaria, recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
 - e) attendere alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantenere curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
 - f) provvedere alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - g) svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero;
 - h) per ogni cadavere ricevuto ritirare e conservare l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - i) presenziare e provvedere alle operazioni di inumazione o tumulazione, dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa risponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
 - j) iscrivere sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo; un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine d'anno al Comune per essere conservato negli archivi, rimanendo l'altro presso il servizio cimiteriale;
 - k) curare l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - l) presenziare e provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui una copia deve essere consegnata al Comune;
 - m) sorvegliare che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato;

- n) controllare che le tombe private siano in buono stato di manutenzione e segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale gli eventuali stati di degrado e di pericolo;
- o) la responsabilità della corretta tenuta del cimitero e quindi svolgere ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;
- p) comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale l'inosservanza del presente regolamento, ad opera degli utenti ed eventuali stati di degrado delle strutture, onde tutelare l'incolumità pubblica.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 29

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazione ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art. 30.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede la Giunta Comunale, con propria deliberazione.

Art.30

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui il primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USSL e dell'ARPAV. Si applica l'art. 139 della D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei propri dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di

- concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. campi di inumazione comune;
 - a) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) ossario comune
 - f) cinerario comune;
 - g) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
 6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere quelle indicate nell'atto di concessione.
 7. Il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto

Art. 31

Cippi ed ornamenti delle sepolture

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi funebri, secondo le forme, misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Comune.
4. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.
5. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ad un terzo della superficie della fossa e/o di una lapide, in pietra o marmo, di altezza non superiore a m. 1,20 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la

conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
8. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
11. Sui monumenti funebri è vietato apporre scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.

Capo III Inumazione e tumulazione

Art. 32 Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà meccaniche, fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
4. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Nel cimitero sono individuati i campi di inumazione speciale (campo indecomposti), aree destinate all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi indecomposti può essere abbreviato a cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, o a due in caso di utilizzo delle stesse.
7. Ogni fossa nei suddetti campi è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione dell'anno di estumulazione e del numero progressivo della fossa (E [che sta per "Estumulati"] n. fossa e anno).
8. In tali campi indecomposti non è possibile porre in essere monumenti funebri ma, eventualmente, una piccola lapide con foto a cura dei familiari.

Art. 33 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente
4. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie in relazione alla capienza.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 34 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto, in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e non potrà essere superiore a tre anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 3. In occasione della tumulazione sarà richiesto il versamento in unica soluzione della cauzione fissata nel tariffario. La stessa sarà restituita, detratto il 30% a titolo di rimborso spese e canone per utilizzo provvisorio, una volta che il defunto sarà stato trasferito nella sepoltura definitiva.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.
5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

Art. 35 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitare i mesi di luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con propria ordinanza.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo art. 40.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa nel campo degli indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.
6. Per i resti mortali da reinumare, si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 36 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni della morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'ULSS, salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS.

Art. 37
Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni. Per le salme tumulate in sepoltura privata, l'estumulazione ordinaria avviene su richiesta dei familiari, trascorsi almeno 20 anni dalla data di decesso.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono fissate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con propria ordinanza.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi (già dati in concessione) o tombe di famiglia, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e non sia stata richiesta la cremazione, esso è avviato per l'inumazione nel campo indecomposti, previa sostituzione della cassa con una in materiale biodegradabile, per il periodo previsto dalle norme vigenti.
8. La richiesta di estumulazione straordinaria da loculo può essere effettuata per una sola volta entro i venti anni dalla tumulazione per trasferimento della salma accanto a quella di un familiare, intendendosi per familiare il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli. L'estumulazione straordinaria è ammessa, anche dopo i venti anni dalla tumulazione, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento della salma in tomba di famiglia;
 - b) trasferimento della salma in Cimitero di altro Comune
9. Alle estumulazioni vengono, comunque, applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

Art. 38
Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione e di estumulazione ordinaria è fissato con ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, nei modi previsti dalla normativa vigente.
3. Ove possibile si provvederà ad informare adeguatamente i parenti degli esumati e degli estumulati, mediante comunicazione personale.

Art. 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, straordinarie ed ordinarie fuori rotazione, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma prevista nel tariffario.

Art. 40

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco con le caratteristiche prescritte dall'art. 36, comma 2 D.P.R. n. 285/1990, da destinare a cellette ossario.
3. E' consentito anche il collocamento della cassetina in un loculo (già concesso) ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma oppure in tombe di famiglia.
4. Sulla cassetina contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 41

Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti e selezionati per il recupero oppure smaltiti, secondo la normativa vigente in materia.
2. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita al personale cimiteriale.
4. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
5. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno

essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42 **Disponibilità dei materiali**

- 1 I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano a disposizione del Comune, salvo diversa richiesta degli aventi diritto, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2 Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3 Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4 Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5 Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.
- 6 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V Cremazione

Articolo 43 Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante convenzionato o di quello più vicino.

Articolo 44 Registro della cremazione

1. Nel registro per la cremazione, previsto dall'art. 48 della L.R. 4 marzo 2010 n. 18, sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.
2. L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni previste dall'art. 3 comma 1 lett. b) della legge n. 130/2001.
3. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del codice civile, l'Ufficio Polizia Mortuaria provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.
4. Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile.
5. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
6. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.
7. In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.
8. Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art. 602 del c.c., se conservato presso l'Ufficio Polizia Mortuaria.

9. Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 49, 5° comma, della L.R. 04.03.2010, n. 18.

Articolo 45

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - d) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
3. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 46

Cremazione dei resti mortali

1. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130/2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo del Comune di uno specifico avviso.

Articolo 47

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario, salvo si disponga per la collocazione in loculo o tomba di famiglia o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

Articolo 48

Affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione

1. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o da altri parenti del defunto, con il consenso degli eventuali altri aventi diritto.
2. E' consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma precedente, previo consenso scritto degli aventi diritto.
3. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.

4. In qualsiasi momento l'Ufficio Polizia Mortuaria, tramite la Polizia Locale, potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.
5. L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate nel primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.
6. Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.
7. Nell'ipotesi di immigrazione a Brogliano di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza all'Ufficio di Polizia Mortuaria.
8. E' sempre possibile richiedere la collocazione dell'urna già affidata in cimitero.

Articolo 49

Consegna delle urne cinerarie

1. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle urne avvengono secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla legge regionale Veneto n. 18/2010.
2. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 48 della citata legge regionale sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale.

Articolo 50

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo, in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) del consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
3. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è vietata nei seguenti luoghi:
 - a) a meno di 500 m. da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
 - b) all'interno o a meno di 500 m. da parchi o giardini pubblici;
 - c) a meno di 500 m. da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
 - d) in aree di terreno coltivato;
 - e) all'interno di edifici o manufatti;
 - f) nei fiumi e corsi d'acqua;
 - g) in aria.
4. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e alla scelta fatta in vita dal defunto.
5. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alla acque ad uso umano.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2) della L. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
7. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile.
8. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita, previa consegna al personale cimiteriale.
9. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario dei servizi di Polizia Mortuaria, le seguenti operazioni:
 - a) dispersione in apposita area cimiteriale eseguita dai familiari per espressa volontà del defunto;
 - b) dispersione in apposita area cimiteriale eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge n. 130/2001.

Capo VI Polizia dei cimiteri

Art.51 Orario

1. Qualora fossero dotati di cancelli ad apertura automatica, i cimiteri saranno aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata ai visitatori sarà ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura sarà dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura possa avvenire entro l'ora prescritta.

Art. 52 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' consentito l'accesso dei soli carri funebri, dove possibile e se regolarmente autorizzati.
3. E', inoltre, consentito l'ingresso di veicoli per il trasporto dei materiali da costruzione, purché l'ingombro, il peso e la consistenza dei materiali siano compatibili con la capacità dei viali del cimitero
4. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
 - e) a tutti i visitatori, quando vi siano pericoli per la loro incolumità o comunque per motivi di carattere igienico- sanitario e durante le operazioni di esumazione ed estumulazione (ad eccezione delle persone autorizzate). Il divieto di accesso può riguardare anche singole aree o reparti cimiteriali.
5. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe ai familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 53

Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tener contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria. Per i cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si intendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o, comunque, offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 54

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 55

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica ed aggiunta, deve essere approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 56

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumulti, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, a spesa degli interessati.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art.57

Rimozione dei materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si

estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero, o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo Comunale e sul sito internet dell'Ente per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III **CONCESSIONI**

Capo I **Tipologie e manutenzione delle sepolture**

Art. 58 **Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabile nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere, altresì, concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi);
 - b) aree o manufatti per sepoltura per famiglie e collettività;
 - c) cellette ossario.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone, di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n.285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata dal Responsabile di Settore ai sensi degli artt. 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio di Polizia Mortuaria (cui è affidata l'istruttoria dell'atto).
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, (nel caso di aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività il numero di posti salma realizzati o realizzabili);
 - b) la durata;

- c) il concessionario (persona fisica o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore);
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 59 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per le cellette ossario;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto al successivo 5° comma.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni di cui al comma 2° come segue:
 - per un uguale periodo di tempo nel caso a);
 - per un periodo di tempo 10 anni, per una sola volta, nei casi b) e c);Per il rinnovo nei casi b) e c) del comma 2, sarà richiesto il versamento del canone, che sarà pari ad 1/30 della tariffa in vigore al momento della concessione, moltiplicato per il numero di anni per i quali viene concesso il rinnovo.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.
5. Per le concessioni assentite ante mortem e giunte a scadenza, per le quali il periodo di tumulazione è inferiore a 20 anni, in deroga a quanto previsto al comma 3, a chi ne faccia esplicita richiesta e previo pagamento dell'apposita tariffa, il rinnovo è concesso anche per un numero di anni tali da far raggiungere alla tumulazione il periodo minimo di 20 anni.
6. Nel caso di concessione assentita ante mortem e giunta a scadenza, non è ammesso il rinnovo se il titolare del diritto d'uso del loculo è ancora in vita.

Art. 60 **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 58, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi; dei resti o ceneri per cellette ossario. Nel caso in cui sia già stato in concessione un loculo, al concessionario sarà permesso l'inserimento di urne cinerarie e/o cassettoni di ossa all'interno del loculo concesso.
2. L'assegnazione avviene in linea verticale, partendo dal basso verso l'alto e viceversa, alternativamente e per ordine progressivo di gruppo e

osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere coniuge, ascendenti o discendenti di 1° grado (genitori o figli) o sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 61

Manufatti ed aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 60, il diritto d'uso delle sepolture private di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linee retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali, gli affini ed i conviventi del concessionario e dei suoi eredi e persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricada negli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 62
Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private di famiglia spetta ai concessionari.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.

Art. 63
Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 75 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, pena la decadenza.
2. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile, secondo le norme vigenti.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 64
Canone di concessione

1. Il canone di concessione delle sepolture private è uguale in tutto il territorio comunale.
2. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Capo II

Divisioni, subentri, rinunce

Art. 65

Divisioni e subentri per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con dichiarazione sostitutiva o atto privato, depositato agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone, che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi, quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 61, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 61, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura, notificate al Comune.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 66

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore ai 90 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni , o perpetua, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso a una somma pari $1/2 \times "N"$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata (*) (**).
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

(*) *Nel Caso di concessioni a tempo determinato di 30 anni di durata, "N" = 30. La quota è pertanto riferita a $1/2 \times 30 = 1/60$ della tariffa in vigore.*

(**) *Esempio: $1x$ (costo loculo al momento della rinuncia) \times (anni residui)*

$$2 \times n. \text{ anni di concessione (come da contratto)}$$

Art. 67

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 90 anni, in misura pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 68

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 90 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 69

Rinuncia della concessione di manufatti della durata di anni 90 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 58, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 90 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'art. 68.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 70

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti; verrà concesso aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale, sul sito internet dell'Ente ed in cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 71

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.61, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 63, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 62;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f), di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi

titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale, sul sito internet dell'Ente e in cimitero per la durata di almeno 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 72

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena responsabilità del Comune.

Art. 73

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune e nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I
Imprese e lavori privati

Art. 74
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 52 e 53 in quanto compatibili.

Art. 75
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali, vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi, ipogei ed epigei e la capienza sono fissati nell'atto di autorizzazione
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

Art.76

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 72, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 77

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 78

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 79

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 80

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, (dal 30 ottobre al 4 novembre compresi) è sospeso qualsiasi tipo di lavoro cimiteriale.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 81

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 75 e 76.

Art. 82

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti, e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dal D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche.

Capo II Imprese di pompe funebri

Art. 83 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di Culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme per o da altri Comuni, se muniti di apposita licenza.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e della L.R. 04.03.2010, n. 18.

Art. 84 Obblighi e divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni ed all'osservanza del presente regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti.
3. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
4. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.
5. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
Disposizioni varie

Art. 85

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove l'Amministrazione Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 86

Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni, relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello o che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.87

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o concessione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione
 - f) la natura e la durata della concessione;

- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che hanno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 88

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le iscrizioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Capo II
Norme transitorie e di carattere generale – Disposizioni finali

Art. 89
Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni relative alle misure dei copritomba per le sepolture ad inumazione non si applicano retroattivamente.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 90
Cautele

1. Il richiedente un servizio cimiteriale od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, monumenti, ecc., agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 91
Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed il loro adeguamento a seguito di intervenute modifiche legislative, regolamentari o decise dalla Giunta Comunale ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della stessa Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.), l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento ed il Responsabile dell'Ufficio Commercio (limitatamente alle prescritte autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività funebre.

Articolo 92

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art.93

Sepulture private a tumulazioni pregresse

- Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803 del 21 ottobre 1975, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 94

Servizio di illuminazione votiva

1. L'amministrazione comunale provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, con deliberazione che fisserà, in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Art. 95
Tariffe

1. Le tariffe previste per le concessioni, per le prestazioni in ambito funerario o cimiteriale o per il rilascio degli atti autorizzativi, sono applicate nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo.
2. Il versamento delle tariffe deve essere eseguito anticipatamente e per intero, esclusa qualsiasi rateazione.

Art. 96
Furti e danneggiamenti

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali sottrazioni di fiori, piante ed ornamenti, mobili o fissi, dalle sepolture, né di danneggiamenti compiuti da terzi con dolo o colpa.

Art. 97
Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, quando non sia specificatamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'accertamento delle violazioni è demandato all'Ufficio Polizia Locale.

Art. 98
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della legge 30 marzo 2001, n. 130, delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998.
2. Si fa, inoltre, rinvio alle norme della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 99
Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga integralmente il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria